



REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 41/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37685** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX, C.F.: **XX**, nato a **XX** il **XX** e residente in **XX** alla Via **XX**, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Remo Pezzuto e dall'avv. Fiorella Loforese, elettivamente domiciliato in Taranto presso il loro studio alla via Roma n. 26;

contro

I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Regionale dell'ente, presso cui è elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Udito, all'udienza in data 17 febbraio 2026, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Pezzuto per il ricorrente, nessuno comparso per l'I.N.P.S.;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data 12 settembre 2024, **XX**, come sopra generalizzato, riferisce:

	- di aver presentato in data 01.04.2022, per mezzo del patronato INCA	
	– Cgil di Grottaglie (TA), domanda di “Pensione di reversibilità”, n. prat. XX ,	
	in qualità di figlio maggiorenne inabile di XX , deceduto il XX e titolare di	
	pensione cat. IOCTPS Cert. n. XX erogata dall'INPS a far data dal mese di	
	Marzo 2005;	
	- che l’istanza veniva rigettata dall’I.N.P.S. con nota del 4 aprile 2022;	
	- di aver presentato, sempre per mezzo del Patronato INCA Cgil di	
	Grottaglie, ricorso amministrativo n. XX in data 24.05.2023, ad oggi non	
	riscontrato.	
	Ciò posto, il ricorrente, nel ritenere di averne diritto in ragione della	
	sussistenza del requisito della convivenza a carico e del requisito sanitario,	
	essendo stato riconosciuto portatore di handicap ex art. 3, comma 1, L.	
	104/1992 nonché invalido all'80% per “ <i>Cifoscoglosi grave, disturbo</i>	
	<i>schizoaffettivo di tipo bipolare</i> ”, ha chiesto, previo espletamento di CTU, il	
	riconoscimento della pensione di reversibilità dalla data della domanda.	
	Si è costituito l’I.N.P.S., il quale ha evidenziato l’infondatezza della pretesa	
	per insussistenza dei requisiti sanitari nonché del requisito della vivenza a	
	carico, e ha altresì eccepito in via subordinata la prescrizione dei ratei ultra-	
	quinquennali e il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.	
	Con ordinanza a verbale dell’udienza del 27 marzo 2025 è stato assegnato	
	termine al ricorrente per il deposito di documentazione relativa al requisito	
	della vivenza a carico.	
	In vista della successiva udienza, il ricorrente ha presentato una memoria	
	depositando documentazione relativa al requisito reddituale, mentre l’I.N.P.S.	
	ha prodotto certificati medico-legali con patologie in chiaro, senza <i>omissis</i> .	

	Con ordinanza a verbale dell’udienza del 17 giugno 2025, è stato conferito	
	incarico al C.M.L. presso il Ministero della Difesa per l’accertamento medico-	
	legale della sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del	
	beneficio pensionistico.	
	In data 19 gennaio 2026, l’organo consulenziale ha depositato la relazione,	
	concludendo nel senso della sussistenza dell’assoluta e permanente	
	impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.	
	All’udienza del 17 febbraio 2026, il difensore del ricorrente ha insistito per	
	l’accoglimento della domanda alla luce delle conclusioni del CTU.	
	La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	DIRITTO	
	1. La questione sottoposta all’esame di questo Giudice attiene alla	
	domanda volta al riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità quale	
	figlio maggiorenne inabile del dante causa deceduto il 13 settembre 2018.	
	Il ricorso è fondato e va accolto.	
	2. In primo luogo, va rammentato che per il conseguimento del beneficio	
	richiesto, è prevista, ai sensi dell’art. 82 D.P.R. n.1092/1973, la	
	contemporanea presenza dei seguenti due requisiti, che, ex art. 86 del	
	medesimo D.P.R., devono sussistere al momento del decesso del dante causa:	
	a. inabilità a qualsiasi proficuo lavoro dell’orfano maggiorenne (requisito	
	sanitario);	
	b. la cosiddetta vivenza, alla data del decesso, a carico del genitore	
	deceduto, costituito dall’essere conviventi a carico e nullatenenti. Le	
	condizioni per essere considerati “a carico” sono stabilite dall’art. 85 del	
	3	

	medesimo TU (requisito economico), ovvero si considerano a carico del dante	
	causa quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari	
	mezzi di sussistenza, e nullatenente chi non risulti possessore di redditi	
	assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche superiore ad una	
	soglia minima.	
	L'art. 8 della legge 222/1984 ha poi meglio definito il requisito sanitario,	
	precisando che “... <i>si considerano inabili le persone che, a causa di infermità</i>	
	<i>o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità</i>	
	<i>di svolgere qualsiasi attività lavorativa</i> ”.	
	Con riferimento al primo requisito, la giurisprudenza ha chiarito che la	
	valutazione circa la sussistenza dello stato di ”inabilità” di cui al citato art. 8,	
	l. n. 222/1984, deve essere operata secondo un criterio concreto, avendo	
	riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in	
	relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da	
	verificare la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee	
	ex art. 36 Cost e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico (cfr.	
	<i>ex multis</i> : Cass. civ. sez. VI, sent. n. 6065/2018; Cass. civ. sez. lav., sent. n.	
	21425/2011; Cass. civ. sez. VI, ord. n. 26181/2016).	
	3. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, prendendo le	
	mosse dal requisito reddituale, va evidenziato che tale requisito, che	
	presuppone la non autosufficienza dell'interessato, è stato declinato dalla	
	giurisprudenza contabile come “ <i>pregresso mantenimento in via continuativa</i>	
	<i>e abituale del superstite da parte del dante causa</i> ” (cfr. Cdc, sez. III app.,	
	28.3.2022, n. 104).	
	In primo luogo, va evidenziato, quanto allo stato di convivenza, che così come	
	4	

	la coabitazione non può essere ritenuta sintomatica della condizione di	
	mantenimento, allo stesso modo la non convivenza, come nel caso di specie,	
	non può ritenersi sufficiente per escludere la sussistenza del requisito.	
	Ciò posto, dall'esame della documentazione in atti, emerge che il XX :	
	- risultava integralmente a carico del padre XX al momento del decesso	
	di quest'ultimo (cfr. certificazione unica 2019);	
	- risulta titolare dall'ottobre 2016 di pensione INVCIV per l'importo di	
	€ 343,66 (cfr. prospetto I.N.P.S. per il 2024);	
	- come risulta dalla sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Taranto	
	in data 3 novembre 2016, il padre XX era tenuto per il mantenimento del figlio	
	XX al versamento dell'importo di € 350,00, oltre al concorso per “... <i>le spese</i>	
	<i>sanitarie, scolastiche, sportive e straordinarie in genere in ragione della metà</i>	
	<i>degli importi”</i> .	
	Così ricostruito il quadro di riferimento, reputa questo Giudice che risulti	
	dimostrata la sussistenza del requisito del mantenimento continuativo e	
	abituale del dante causa in favore del figlio	
	4. Venendo al requisito sanitario, questo Giudice ritiene che non vi siano	
	motivi per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal C.M.L. presso il	
	Ministero della Difesa, la cui relazione appare esaustiva e coerente con la	
	condizione patologica che affligge il ricorrente, come risultante dalla	
	documentazione sanitaria.	
	In particolare, l'organo consulenziale si è soffermato sulla patologia	
	“ <i>Schizofrenia paranoide</i> ”, evidenziando come “... <i>il ricorrente è stato preso</i>	
	<i>in carico sin dall'età di 17 anni da parte del Dipartimento di Salute Mentale</i>	
	<i>e Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza dall'Azienda Sanitaria Locale di</i>	
	5	

	<i>Taranto, ove era stato avviato dai genitori che avevano riscontrato delle</i>	
	<i>significative difficoltà socio-relazionali.”.</i>	
	Il C.M.L. ha altresì posto l’accento sulla circostanza che la patologia	
	psichiatrica si sia poi cronicizzata, rendendo necessari ripetuti trattamenti	
	sanitari e ospedalizzazioni in strutture psichiatriche, potendo solo	
	parzialmente essere controllata mediante trattamenti farmacologici.	
	Inoltre, come riferito dall’organo consulenziale, il XX non ha mai svolto	
	alcuna attività lavorativa, presentando “... <i>delle rilevanti difficoltà di tipo</i>	
	<i>socio-relazionale che gli precludono, di fatto, la capacità di attendere con le</i>	
	<i>necessarie continuità e sicurezza anche a occupazioni connotate da un</i>	
	<i>impegno psicofisico anche di tipo lieve”</i> ,	
	In definitiva, l’organo consulenziale, con argomentazioni del tutto esenti da	
	censure, ha concluso, ritenendo che, già all’epoca del decesso del congiunto,	
	il ricorrente fosse già affetto da infermità che determinava l’assoluta e	
	permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.	
	Il ricorso va dunque accolto, con riconoscimento del diritto alla pensione di	
	reversibilità sulla pensione cat. IOCTPS Cert. n. XX dalla data della domanda	
	(1.04.2022), con diritto agli arretrati da tale data oltre accessori.	
	Sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite stante la	
	complessità degli accertamenti istruttori, che hanno reso necessario	
	l’espletamento di perizia medico-legale.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n.37685 , lo accoglie nei termini di cui in motivazione.	
	6	

	Spese compensate.	
	Così deciso, in Bari, all'udienza in data 17 febbraio 2026	
	IL GIUDICE	
	Depositata il 23.02.2026	Andrea Costa
	Il Funzionario	F.to digitalmente
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento	
	dei dati personali	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma	
	3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti	
	ed aventi causa.	
	IL GIUDICE	
	Depositata il 23.02.2026	Andrea Costa
	Il Funzionario	F.to digitalmente
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52	
	del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione	
	dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati	
	identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.	
	Il Funzionario	
	Laura Guastamacchia	
	7	

[illegible]